



## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “PIAZZALTA”

### **Art. 1. COSTITUZIONE E SCOPI**

È costituita con sede in Foiano della Chiana, (Ar), Corso Vittorio Emanuele, 103, l'Associazione **Culturale** senza fini di lucro denominata “PIAZZALTA”.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata.

L'Associazione “PIAZZALTA” è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte, finalizzata all'organizzazione di eventi promozionali, culturali ed artistici.

In particolare, ha lo scopo di ampliare la conoscenza dell'arte e delle sue molteplici sfaccettature, attraverso contatti fra persone, Enti, associazioni e con il mondo del lavoro affinché si possa trasmettere l'amore per la cultura musicale, teatrale, radiofonica, cinematografica e artistica in genere, come bene per la persona e come valore sociale, educativo, formativo, di integrazione ed aggregazione.

L'Associazione si prefissa lo scopo di promuovere la cultura e l'arte, tramite l'organizzazione di attività di animazione ed aggregazione sociale rivolta a chiunque: bambini, giovani ed adulti. Cercherà di coinvolgere i bambini, i ragazzi e gli adulti in momenti di gioco, di attività culturali, formative ed educative volte a fornire un corretto ed armonioso sviluppo dei medesimi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di ritrovo e scambio intergenerazionale.

L'Associazione si propone anche di fornire informazioni, dati e notizie agli Associati, intendendo essere altresì un punto di riferimento divulgativo, anche attraverso l'organizzazione pubblica di incontri e di attività formative.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e dovrà sempre mantenersi apolitica e aconfessionale.

### **Art. 2. SPECIFICA DEGLI SCOPI**

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- organizzazione di rappresentazioni, mostre, concerti;

- promuovere la conoscenza dell'arte in genere, organizzando dibattiti, convegni, seminari, rassegne e mostre, incontri, spettacoli teatrali, di strada, radiofonici, televisivi, cinematografici e di generi simili anche per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e formative ed organizzando corsi e moduli formativi di carattere culturale e sociale, raduni atti ad avviare i giovani e gli adulti all'arte alla cultura e all'apprendimento;
- programmare incontri con artisti musicali, teatrali, attori, poeti, danzatori, scrittori, scultori, pittori;
- organizzare eventi formativi, socio-educativi e culturali in genere;
- organizzare festival di musica;
- organizzare iniziative ricreative e culturali
- realizzare iniziative editoriali, teatrali, in stampa, video o altre riguardanti attività legate alla cultura e l'arte mediante la pubblicazione e la distribuzione di qualsiasi strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura;
- organizzare presentazioni di libri, anche accompagnate da spettacoli d'arte in genere;
- organizzare e attuare attività, anche ricreative, sociali educative e formative, comunque, correlate allo scopo sociale;
- produrre strumenti multimediali in genere creando pubblicazioni anche a mezzo web;
- acquisire o gestire o detenere in locazione strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle attività artistiche, formative, educative e culturali in genere e collegate al fine istituzionale;
- gestire direttamente centri ludici ricreativi o appoggiarsi a centri già esistenti al fine di svolgere le attività istituzionali;
- compiere, per il raggiungimento del fine istituzionale, operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie che, vengano ritenute appropriate;
- affiliarsi ed affiancarsi ad Associazioni riconosciute e non, ad Enti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e Fondazioni che abbiano fini in armonia con quelli del sodalizio, operanti nel campo culturale, artistico, educativo, sociale ed anche sportivo;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati alla cultura e all'arte;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, e altro materiale di interesse del settore;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli, gadget e abbigliamento;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative, pertanto anche attività accessorie di carattere commerciale.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

### **Art. 3. I MEZZI FINANZIARI – IL PATRIMONIO**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Ai fini di una gestione trasparente delle suddette entrate potrà essere aperto apposito c/c bancario presso istituto di credito, la cui preferenza verrà decisa dal Consiglio direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

#### **Art. 4. I SOCI**

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli uomini e le donne di accertata moralità che abbiano interesse verso la cultura l'arte in genere e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio e che dichiarano:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i Regolamenti interni;

#### **Art. 5. TIPOLOGIE DI SOCI**

I soci si dividono in soci ordinari e soci fondatori:

- **Soci fondatori:** sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale che non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota di iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo .

I soci di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà. Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

#### **Art. 6. PROCEDURA PER DIVENTARE SOCIO**

Per fare parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda

deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita fatta salva la possibilità previa decisione assembleare del Consiglio Direttivo di erogare rimborsi spesa piè di lista ovvero rimborsi spesa, compensi ecc ex art 67 del Tuir.

#### **Art. 7. QUOTA ASSOCIATIVA**

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo *una tantum*, al fine di sopperire all'esigenze del Sodalizio e garantire l'auto-finanziamento dello stesso.

#### **Art. 8. ISCRIZIONE DEL SOCIO**

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale all'atto di iscrizione nel libro dei soci, che avviene previa deliberazione di ammissione come da art. 6.

#### **Art. 9. PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni (recesso) volontarie mediante comunicazione scritta presentata a mezzo raccomandata a/r da inviare al Consiglio Direttivo o consegnata nelle mani del Presidente;
- b) per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa ordinaria annuale;-
- c) per esclusione deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni o omissioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Il recesso presentato con le modalità previste alla lettera a) del presente articolo ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 10. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l'anno di riferimento.

Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 11. EMBLEMA DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha il seguente emblema: un cuore stilizzato che racchiude al suo interno le linee del centro storico di Foiano della Chiana di colore amaranto su fondo giallo ocra (colori dell'attuale stemma comunale).

#### **Art. 12. GLI ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito.

#### **Art. 13. L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale è *l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci, fondatori ed ordinari, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.*

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di una delega. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

#### FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo deleghi dal vice Presidente.

Il Presidente o chi ne fa le veci prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno dovrà verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 gg. prima dell'adunanza assembleare mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione; la convocazione potrà essere comunicata agli associati anche a mezzo raccomandata A/R, o a mano, o per posta elettronica, o per fax, o tramite sms, o tramite WhatsApp.

La comunicazione di convocazione dovrà riportare la data, la località e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione oltre l'ordine del giorno.

#### L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio Direttivo entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio per:

- a) l'approvazione del rendiconto economico gestionale predisposto dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- b) Approvazione del programma di attività annuale dell'associazione;
- c) Elezione degli organi sociali (Consiglio Direttivo);
- d) Eleggere il Collegio dei Proviviri;
- e) Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) Proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- g) Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale ordinaria dei soci vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

In caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

#### L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando sia stata fatta domanda scritta da almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto da inviarsi al Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

L'Assemblea straordinaria è competente per:

- a) Approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati;
- c) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel Comune di Foiano della Chiana (Ar).

#### **Art. 17. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio è composto da cinque a sette consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei soci. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti; qualora durante l'anno venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, i sostituti verranno attinti dalla lista dei non eletti in ordine di voto, qualora non vi sia la lista ovvero siano esauriti i nominativi da cui attingere questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da

tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

#### **Art. 18. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile della amministrazione sociale, predispone annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa; decide sulla ammissione dei nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l'ammontare delle quote ordinarie, suppletive e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle eventuali quote suppletive e ne fissa il valore;

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 19. NOMINA DELLE CARICHE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente dell'Associazione, di un Segretario e di un Tesoriere, tutti devono essere eletti fra i consiglieri. Le cariche di Tesoriere e Vice Presidente potranno essere ricoperte da una stessa persona.

Il Consiglio può provvedere, ove necessario, a nominare comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 20. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno TRE giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri (anche in videoconferenza). Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.

#### **Art. 21. IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza

od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto. La nomina del primo Presidente avviene all'atto della costituzione dell'Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.

#### **Art. 22. SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci convocata in seduta straordinaria. In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti al Comune di Foiano della Chiana.

#### **Art. 23. L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### **Art. 24. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'associazione od i suoi organi o i membri dei suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Provirii.

Questo è formato da tre membri eletti dalla Assemblea generale dei soci tra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

I Provirii giudicheranno *ex bono ed aequo* senza formabilità di procedere. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualora il sodalizio si affili ad associazione riconosciuta svolgente il medesimo fine istituzionale acquisterà la procedura conciliativa prevista dallo Statuto Sociale di quest'ultima.

#### **Art. 25. FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

#### **Art. 26. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI**

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 27. OBBLIGHI DEL SOCIO**

Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa. È soggetto alle decisioni dei probiviri dell'Associazione.

Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei probiviri.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità, che comporta l'espulsione di un socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

#### **Art. 28. GRATUITA' DELLA CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell'associazione.

#### **Art. 29. VALIDITA' DELLO STATUTO**

Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea generale se non dal Consiglio direttivo della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 30. PRIMA NOMINA DELLA CARICHE SOCIALI**

Al momento della costituzione della associazione, i soci fondatori eleggono i membri del Consiglio Direttivo, i cui consiglieri provvederanno alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere che entrano in carica con pieni poteri fino a nuove elezioni come disciplinate dal presente Statuto.

#### **Art. 31. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Foiano della Chiana, 05 Gennaio 2015

Il Presidente  
(Simone Grazzi)

Il Segretario  
(Enzo Ferraro)